



COMUNE DI FRONTONE

Provincia di Pesaro e Urbino
Piazza del Municipio, 19 61040 Frontone
tel.: 0721/786107 fax: 0721/786154
P. IVA: 00314800418
E-mail: comune.frontone@provincia.ps.it

Ordinanza n. 6 del 26.01.2013

Oggetto: Provvedimenti volti alla tutela della pubblica incolumità conseguenti alla frequentazione della montagna in ambiente innevato con pericolo valanghe

Vista la precedente Ordinanza Sindacale n. 05/2013 del 23.01.2013, ad oggetto "Regolamentazione dello sci, in pista e fuori pista, sulle aree sciabili e della frequentazione in montagna in ambiente innevato con pericolo valanghe marcato 3 o superiore nel Comune di Frontone";

Viste le condizioni climatiche e del manto nevoso che hanno interessato l'intero territorio comunale negli ultimi giorni, con conseguente pericolo di distacco spontaneo di slavine e/o valanghe, ma, anche e soprattutto, di quello provocato dal passaggio di sciatori ed escursionisti;

Dato atto che il comprensorio montano di competenza di questo Comune, è assiduamente frequentato da turisti e appassionati che nel periodo invernale effettuano attività di tipo escursionistico e scialpinistico;

Visto l'art. 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana - Interventi del Sindaco";

Visto l'art. 16 del D.P.R. 06.02.1981 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";

Visto l'art. 19 della Legge 24.02.1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";

Vista la Legge 24.12.2003 n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo";

Vista la Legge Regionale n. 6 del 23-02-2005: "Legge forestale regionale". (B.U.R. Marche n. 25 del 10.3.2005);

Considerato che, per l'urgenza del provvedimento non è possibile procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90;

Ritenuto necessario, per una maggiore sicurezza ed incolumità pubblica, regolamentare la frequentazione a qualunque titolo dei territori nei quali viene indicata la presenza di un marcato o forte pericolo di valanghe;

Visto l'articolo 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

ORDINA

A tutti i frequentatori del comprensorio montano di competenza di questo Comune, il divieto assoluto di effettuare qualsiasi attività di tipo escursionistico scialpinistico, nelle zone poste al di sopra del limite superiore della vegetazione arborea, di tale comprensorio, fino al

perdurare della situazione di pericolo valanghe Marcato 3 o superiore (forte 4 o molto forte 5), fatti salvi provvedimenti più restrittivi.

L'Ufficio di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato e la Forza Pubblica sono incaricati sul controllo e sull'osservanza della presente Ordinanza.

Verso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Ai sensi degli artt. 3, 4° comma, c. 5, 3° comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento é il Dott. Michele Caldarigi Resp. dell'U.T.C..

Dalla Residenza Municipale, li 23.01.2013

Il Sindaco
(Dott. Francesco Passetti)

